

SABATO 4 LUGLIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Possibile cedere l'ecobonus durante lo stato avanzamento lavori: un vantaggio per le imprese - pag. 2
- Ancora sulla disastrosa disciplina emergenziale dei termini nel processo tributario - pag. 4
- Split payment: l'Italia è autorizzata fino al 30 giugno 2023 - pag. 6
- Le cessioni di fabbricati strumentali per natura: il regime fiscale ai fini IVA - pag. 6
- Il report dell'UIF: nel 2019 segnalazioni di operazioni sospette in aumento - pag. 7
- Rinegoziazione del canone di locazione: la comunicazione può avvenire via web con il Modello RLI - pag. 8
- Detrazione per l'acquisto di case antisismiche: l'integrazione del titolo abilitativo con asseverazione - pag. 8
- Bonus vacanze: chi come e quando - pag. 9

## LAVORO E PREVIDENZA

- Come dovrà essere il diritto del lavoro del post-emergenza da Covid-19? - pag. 12

- APE sociale: ultimo appuntamento il 15 luglio per presentare le domande - pag. 15

## FINANZIAMENTI

- Società benefit: in arrivo un credito d'imposta per facilitarne la costituzione - pag. 17

- Superbonus al 110%: via libera agli interventi su seconde case ed edifici plurifamiliari - pag. 19

## IMPRESA


- Intelligenza Artificiale: la strategia italiana - pag. 21

## IN EVIDENZA

## Ancora sulla disastrosa disciplina emergenziale dei termini nel processo tributario

di Cesare Glendi - Professore Emerito di Diritto processuale civile presso l'Università di Parma


Se già in occasione dei decreti Cura Italia e Liquidità sono state evidenziate una serie di criticità nella disciplina dei termini nel processo tributario, è comunque il caso di tornare sulla problematica, perché anche con il decreto Rilancio poco e niente affatto bene è stato fatto: restano ancora irrisolte molte questioni, altre ne sono sorte e nuovi dubbi sono stati avanzati. In particolare, il decreto Rilancio ha stabilito che la sospensione dei termini processuali si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. La norma, inequivocabilmente concepita e strutturata come norma d'interpretazione autentica, assume però una portata tutt'altro che insignificante ai fini di una nuova questione: quella della cumulabilità o meno con la sospensione feriale.

Nei precedenti editoriali del 18 [dei termini del processo tributario](#) aprile 2020 [C. Glendi, [Termini in tempo di Coronavirus](#)] già si [del processo \(e notifiche del CUT\)](#) erano evidenziate le criticità della [al tempo del Coronavirus](#) e del 9 disciplina emergenziale dei termini maggio 2020 [C. Glendi, [La babele](#) **ni nel processo tributario**, 

## Come dovrà essere il diritto del lavoro del post-emergenza da Covid-19?

di Riccardo Del Punta - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Firenze

Il passaggio alla "fase 3" del post Covid-19 dovrebbe segnare un cambio di passo anche per la normativa sul lavoro. In questa fase, se una serie di strumenti assistenziali di ultima istanza (quelli più anti-povertà) saranno auspicabilmente mantenuti, le imprese dovranno tornare a mettersi in gioco. Ci sarà bisogno, in prospettiva, di un nuovo diritto del lavoro in grado di accompagnare il rilancio produttivo del Paese senza abdicare alla missione di proteggere i lavoratori. In definitiva, un diritto del lavoro non più concepito soltanto come strumento di contrasto al potere degli imprenditori, ma costruttivo e sostenibile. Sono tante le linee di intervento che potrebbero rientrare in questa visione...

**I drammatici mesi** che abbiamo **delle attività** e la caduta verticale vissuto e dai quali stiamo provando faticosamente a uscire hanno **livelli occupazionali**. visto comprensibilmente all'opera **Gli interventi principali** si sono con una logica di tipo emergenziale. **cretizzati**, come è noto, nella combinazione tra un massiccio rifinanziamento della **cassa integrazione ordinaria** e dei fondi equipollenti **chiusure** **ordinaria** e dei fondi equipollenti 

## Fisco

Nel decreto Rilancio

## Possibile cedere l'ecobonus durante lo stato avanzamento lavori: un vantaggio per le imprese

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

E' stato approvato in Commissione Bilancio alla Camera un emendamento al decreto Rilancio in merito all'ecobonus che prevede la possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura ad ogni stato avanzamento lavori e in relazione alla singola fattura emessa, in luogo della detrazione fiscale. La modifica è molto utile alle imprese che potranno di fatto ottenere liquidità, trasformando il contributo in credito utilizzabile o cedibile a terzi soggetti ancor prima del completamento dell'intervento di edilizia; ma risolve parzialmente il problema, in quanto vengono previste alcune limitazioni. Quali?

L'**ecobonus 2020** di cui all'art. 119 del **decreto Rilancio**, finalizzato ad incentivare gli interventi relativi al risparmio energetico cambia pelle. In attesa del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che disciplinerà le modalità di **cessione del credito** derivante dalla **trasformazione della detrazione fiscale**, uno degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera durante l'iter di conversione del decreto ha apportato numerose modifiche all'art. 121.

Sconto in fattura e cessione del credito d'im-

posta

L'art. 121, comma 1, lett. a) del **decreto Rilancio** prevede, nella formulazione attualmente in vigore, che la ditta esecutrice del lavoro possa riconoscere al committente un contributo sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto** fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di **credito d'imposta**. A sua volta, la ditta esecutrice dell'intervento potrà **cedere il credito** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

**Esempio 1**

Se il corrispettivo complessivo è pari a 110.000 euro, lo sconto in fattura non potrà superare tale importo e la ditta esecutrice sarà titolare di un credito compensabile o cedibile di pari entità. Pertanto, secondo quanto previsto dalla disposizione attualmente in vigore la **ditta esecutrice** dei lavori **perde il 10%** rispetto alla detrazione complessiva del 110%.

**Cosa cambia**

Il testo dell'emendamento approvato attribuisce nuovamente alla **ditta esecutrice** dei lavori il **beneficio "pieno" del 110%**. Infatti, se da una parte il contributo

non può superare il corrispettivo complessivamente dovuto, si prevede che la ditta possa recuperare tale somma sotto forma di credito d'imposta, "di importo pari alla detrazione spettante".

**Esempio 2**

Tornando all'esempio precedente, il beneficio per il soggetto appaltante i lavori è pari allo sconto che non può superare la soglia di 110.000 euro (il corrispettivo complessivamente dovuto). Invece, la **ditta esecutrice** dell'intervento, dopo aver concesso lo sconto sarà titolare di un credito pari a 121.000 euro (il **110% del corrispettivo**).

Tale **credito** potrà essere **utilizzato in compensazione**, o anche essere successivamente oggetto di cessione, tenendo però conto di tutte le **limitazioni** previste dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020. In particolare, la ditta potrà utilizzare in compensazione il credito in **cinque quote annuali** di pari importo. Inoltre, la **singola quota** non interamente utilizzata nelle cinque annualità non potrà essere utilizzata in compensazione oltre il quinquennio. In alternativa, però, sarà sempre possibile la **cessione del credito**.

**Leggi anche Superbonus 110%: al via dal 1° luglio**

**Stato avanzamento lavori**

L'emendamento ha poi previsto la possibilità di optare per la **cessione e lo sconto** ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla **singola fattura emessa**, precisando che anche in tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione fiscale. La modifica è sicuramente utile e **risolve un problema** in quanto, diversamente, in molti casi le ditte avrebbero rifiutato lo sconto in fattura essendo necessario attendere, per monetizzare il credito, la conclusione dell'intervento. Invece, a seguito di tale modifica normativa, le **imprese** potranno di fatto **ottenere**

**liquidità** trasformando il **contributo in credito** utilizzabile o cedibile a terzi soggetti ancor prima del completamento dell'intervento di edilizia. Deve però osservarsi che la modifica risolve parzialmente il problema, in quanto vengono previste **alcune limitazioni**.

L'emendamento prevede espressamente che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

**Esempio 3**

Secondo quanto previsto dal nuovo testo della disposizione la ditta esecutrice dei lavori potrà fatturare e scontare, ad esempio, **due stati di avanzamento lavori** almeno pari al **30% cadauno**, oltre alla fatturazione a conclusione dell'intervento. La percentuale del 30% è il valore minimo. Conseguentemente, i due stati di avanzamento possono rappresentare anche una percentuale maggiore di avanzamento dell'opera.

Fisco

L'Editoriale di Cesare Glendi

## Ancora sulla disastrosa disciplina emergenziale dei termini nel processo tributario

di Cesare Glendi - Professore Emerito di Diritto processuale civile presso l'Università di Parma

Se già in occasione dei decreti Cura Italia e Liquidità sono state evidenziate una serie di criticità nella disciplina dei termini nel processo tributario, è comunque il caso di tornare sulla problematica, perché anche con il decreto Rilancio poco e nient'affatto bene è stato fatto: restano ancora irrisolte molte questioni, altre ne sono sorte e nuovi dubbi sono stati avanzati. In particolare, il decreto Rilancio ha stabilito che la sospensione dei termini processuali si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. La norma, inequivocabilmente concepita e strutturata come norma d'interpretazione autentica, assume però una portata tutt'altro che insignificante ai fini di una nuova questione: quella della cumulabilità o meno con la sospensione feriale.

Nei precedenti editoriali del 18 aprile 2020 [C. Glendi, Termini del processo (e notifiche del CUT) al tempo del Coronavirus] e del 9 maggio 2020 [C. Glendi, La babele dei termini del processo tributario in tempo di Coronavirus] già si erano evidenziate le criticità della disciplina emergenziale dei termini nel **processo tributario**, con specifico riferimento a quanto disposto con il D.L. n. 18/2020, c.d. **Cura Italia**, e con il D.L. n. 23/2020, c.d. **decreto Liquidità**, tenendo anche conto dei "chiarimenti" forniti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E/2020, auspicando, in fine, che, nei successivi provvedimenti legislativi, fosse posto termine alle vere e proprie aporie e alle tante **incertezze** riscontrate.

Dopo l'emanazione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, al quale è stato affibbiato il nome, piuttosto pretenzioso, di **decreto Rilancio**, è, comunque, il caso di fare nuovamente il punto sulla problematica in termini, perché, come già subito si può anticipare, **poco e nient'affatto bene** è stato fatto, restando tuttora irrisolte molte questioni, mentre altre ne sono sorte e nuovi dubbi sono stati avanzati.

Procedendo con ordine, occorre anzitutto constatare come tuttora permanga lo scandaloso sgorbio delle c.d. sospensioni asimmetriche risultanti dalla sovrapposizione alla sospensione dei termini processuali degli atti processuali generalmente prevista dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020 (**Cura Italia**), della speciale sospensione degli stessi termini processuali, se posti in essere dagli uffici, anziché dal contribuente, a sensi dell'art. 67 dello stesso D.L. n. 18/2020, con la peraltro incomprensibile diversità del *dies a quo* e del *dies ad quem* indicati nelle rispettive disposizioni. Il che appare anche più grave per il fatto che il D.L. che le contiene è stato, nel frattempo, convertito in legge n. 27/2020, senz'alcuna modifica, benché la stessa Agenzia delle Entrate e il MEF avessero riconosciuto

l'assurdità di siffatte sovrapposizioni e del trattamento privilegiato accordato agli uffici, di maggior durata della sospensione rispetto a quella stabilita per tutte le parti processuali dall'art. 83 D.L. cit.

In quest'ultimo D.L. n. 34/2020 si è invece provveduto a legiferare in ordine al noto problema del **cumulo** tra **sospensione dei termini** ex art. 83, D.L. n. 18/2020 e **sospensione del termine per proporre ricorso in CTP** ex art. 6, D.Lgs. n. 218/1997 (a seguito della istanza di accertamento con adesione).

Con l'art. 158 del decreto rilancio si è, infatti, disposto, "ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212", che "la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione".

Due sono i rilievi da fare.

Il primo attiene alla parte finale in cui si parla di "sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione", mentre avrebbe dovuto parlarsi di sospensione del termine d'impugnazione dell'avviso di accertamento o rettifica non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 218/1997, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione a sensi dell'art. 6, D.Lgs. cit., come per l'appunto indicato nel comma 3 di quest'ultima disposizione.

L'impreciso riporto e l'improprio e generico finale inserito nel D.L. potrebbe *prima facie* semplicemente addebitarsi all'abituale trascuratezza e imprecisione dell'attuale legislatore, così rendendoli sostanzialmente innocui. Sol che, in realtà, siffatta formulazione, abbinata al fatto che la disposizione è inequivocabilmente concepita e strutturata come norma d'interpretazione

autentica (stante il rinvio all'art. 1, comma 2, della legge n. 212/2000 e l'uso dell'espressione "si intende"), viene ad assumere una portata tutt'altro che insignificante ai fini di una nuova questione, ultimamente prospettata circa la cumulabilità o meno della **sospensione ex art. 83 D.L. n. 18/2020 con la sospensione del termine d'impugnazione prevista nel procedimento di accertamento con adesione ex art. 158, D.L. n. 34/2020 e sospensione feriale ex art. 1 L. n. 742/1969, vigente *ratione temporis*.**

Com'è noto, un tempo, la **sospensione feriale** veniva ritenuta cumulabile (Cass. n. 22891/2005) con altre sospensioni di termini (e in specie con la sospensione dei termini disposta dalla disciplina del condono *ex lege* n. 289/2002, art. 16, comma 6, ultimo periodo), proprio in ragione della diversità delle due sospensioni (l'una diretta a fermare l'orologio per consentire il riposo feriale degli avvocati e l'altra destinata a far meditare contribuente e ufficio sull'applicabilità e fruibilità del condono).

Successivamente, peraltro, la Suprema Corte ha cambiato idea, e, proprio in ragione della rilevata diversità delle due sospensioni, ha escluso la cumulabilità delle due sospensioni (Cass., n. 2357/2012; Id., n. 16347/2013; Id., n. 16876/2014; Id., n. 2304/2015; Id., n. 9438/2017; Id., n. 19587/2019).

A nostro avviso, la soluzione corretta era la prima (in quanto la diversità delle due sospensioni, entrambe meritevoli di tutela, fa sì che non si tratti di una impropria proroga di una stessa sospensione). Senonché, a parte la necessità, sul piano operativo, di tener conto del più recente orientamento della Suprema Corte, anche se opinabile, quest'ultimo assunto resta ora comunque avvalorato proprio dal nuovo disposto dell'art. 158 D.L. cit. Essendo stato infatti congegnato come **norma d'interpretazione autentica**, volta a superare la tesi della non cumulabilità, poiché detta norma ha natura eccezionale come tale insuscettibile di estensione analogica e tale da giustificare la c.d. argomentazione *a contrario*, resta avvalorata la tesi della **non cumulabilità della sospensione feriale alle sospensioni oggetto d'interpretazione autentica**, non potendo certamente la sospensione feriale equipararsi, nella *littera* e nella *ratio*, alle sospensioni contemplate nell'art. 158 del decreto Rilancio.

In quest'ultimo decreto vi è, infine, un'altra

disposizione, che costituisce un vero e proprio *rebus* o "ircocervo" interpretativo.

Se si legge il comma 1 dell'art. 149, a prima vista, sembra una normicciola di poco conto, con la quale si prorogano i **termini di versamento delle somme dovute** a seguito di tutta una serie di atti ben individuati con le distinte disposizioni di riferimento.

Al comma 3, peraltro, compare, **improvvisa**, una disposizione che non ha niente a che vedere con i versamenti, riguardando invece il **processo tributario**, ivi testualmente prevedendosi che "è prorogato al **16 settembre 2020** il termine finale per la **notifica del ricorso di primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2".

Il coordinamento con le altre normative in termini è tutt'altro che facile.

A parte l'eclatante, quanto inutile, aggiunzione dell'aggettivo "finale" al termine previsto per i versamenti (quasi che abbia senso distinguere l'ultimo giorno di un termine perentorio rispetto a tutti gli altri giorni di cui lo stesso unitariamente si compone), riesce veramente difficile comunque individuare una qualunque decorrenza di termini per un ricorso in primo grado rispetto ai primi tre atti indicati alle lettere a), b), e c) del comma 1, visto che in dette lettere (accertamento con adesione; accordo conciliativo e accordo mediatore), a sensi degli articoli 48 e 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992) non è configurabile alcun atto suscettibile di ricorso. E ciò vale anche per i versamenti di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 218/1997.

O si tratta di norma a contenuto impossibile. O bisogna inventarsi un'interpretazione restrittiva riguardante i soli versamenti di cui alle lettere d), e), f), g) del comma 1.

Emerge ancora una volta, platealmente, quanto rilevato all'esordio. Sull'essere, cioè, queste disposizioni malamente fabbricate da funzionari "**non addetti al contenzioso**" e come tali affetti da un alto tasso d'incultura processuale. Che, com'è chiaro, causano evidenti danni a tutti coloro, difensori tributari o funzionari che si dedicano al processo tributario, su cui grava l'ingrato e non facile compito di porvi rimedio.



Fisco

Dal MEF

## Split payment: l'Italia è autorizzata fino al 30 giugno 2023

Lo split payment continuerà ad applicarsi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato stampa del 3 luglio 2020, con cui ha evidenziato che infatti lo scorso 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende fino al 30 giugno 2023 l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello split payment come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il 3 luglio 2020 il comunicato stampa n. 158 in merito all'applicazione dello **split payment**.

Nello specifico il Mef ha reso noto che lo scorso 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende fino al 30 giugno 2023 l'autorizzazione concessa **all'Italia** per l'applicazione dello split payment come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.

**Leggi anche** Proroga dello split payment. Cosa fare anche se il tempo è scaduto

Tra l'altro il Consiglio ha nel frattempo raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione, che sarà formalmente adottata e pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea** non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Di conseguenza lo split payment continuerà ad applicarsi fino al **30 giugno 2023** alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, in ragione di quanto previsto dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 sull'Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 03/07/2020, n. 158

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Le cessioni di fabbricati strumentali per natura: il regime fiscale ai fini IVA

Le cessioni di fabbricati strumentali per natura, imponibili per obbligo di legge, sono solo quelle poste in essere dall'impresa che li ha costruiti o recuperati entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori. In tutti gli altri casi, le cessioni di immobili strumentali sono esenti da IVA, fermo restando il diritto del soggetto cedente di optare per l'imponibilità nell'atto di cessione. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 200 del 3 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 200 del 3 luglio 2020 riguardante il **trasferimento a titolo oneroso** del diritto di superficie e della proprietà superficiaria su immobili strumentali (terreni e fabbricati).

Il Decreto Iva stabilisce che sono esenti da imposta le **cessioni di fabbricati** o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle **imprese costruttrici** degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Sul punto la circolare n. 22/E del 28 giugno 2013 ha precisato che le **cessioni di fabbricati** strumentali sono **esenti da IVA**, ad eccezione di quelle:

- effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;
- per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

In particolare, le cessioni di fabbricati strumentali per natura, imponibili per obbligo di legge, sono solo quelle poste in essere dall'impresa che li ha costruiti o recuperati entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori. In tutti gli altri casi, le cessioni di immobili strumentali sono **esenti da IVA**, fermo restando il diritto del soggetto cedente di optare per l'imponibilità nell'atto di cessione.

Occorre evidenziare che la costituzione del **diritto di superficie** e della proprietà superficiaria è, agli effetti dell'IVA, una cessione di beni imponibile ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, del Decreto IVA, secondo cui costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Nel caso in cui, la Società trasferisca **fabbricati strumentali** per natura per i quali non possiede lo status di impresa costruttrice o ripristino, si ritiene che la costituzione del diritto di superficie e il trasferimento della proprietà superficaria degli stessi possa avvenire in esenzione IVA, salvo opzione per l'imposizione da parte del Contribuente, a condizione che, a seguito della conclusione delle pratiche catastali, la qualifica di **fabbricati strumentali** per natura sia confermata dalla categoria catastale definitiva.

Occorre ricordare che con la circolare n. 22/E del 2013 è stato sottolineato che sono fabbricati strumentali per natura, vale a dire, quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali "B", "C", "D", "E" e nella categoria "A10" qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle **pertinenze di fabbricati** (ad esempio, box, cantine, ecc.), la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene una proiezione del bene principale, consente di attribuire all'immobile pertinenziale la stessa natura e, conseguentemente il regime fiscale previsto per l'immobile principale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/07/2020, n. 200

#### Fisco

Dall'UIF

## Il report dell'UIF: nel 2019 segnalazioni di operazioni sospette in aumento

Le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate: sono state 105.789, 7.759 in più rispetto all'anno precedente. Lo ha evidenziato l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia con la pubblicazione del rapporto annuale per l'anno 2019 con cui ha specificato come in ragione dei volumi crescenti di operatività e per mantenere standard qualitativamente elevati la UIF ha puntato

sull'ampliamento del patrimonio informativo e sull'automazione dei flussi e dei processi di arricchimento a supporto dell'analisi delle segnalazioni.

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato il **rapporto annuale** per l'anno 2019 in tema di informazioni riguardanti ipotesi di **riciclaggio** e di finanziamento del terrorismo.

**L'UIF** ha evidenziato come nel 2019 la **collaborazione attiva** ha continuato ad assumere dimensioni crescenti. Infatti, le segnalazioni di **operazioni sospette sono state** 105.789, 7.759 in più rispetto all'anno precedente.

Nello specifico le segnalazioni analizzate e inviate agli Organi investigativi hanno superato quelle in entrata, determinando un'ulteriore riduzione dello stock in lavorazione.

In ragione dei volumi crescenti di operatività e per mantenere standard qualitativamente elevati la UIF ha puntato sull'ampliamento del patrimonio informativo e sull'automazione dei flussi e dei processi di arricchimento a supporto dell'analisi delle segnalazioni.

Quanto all'antiriciclaggio, nel 2019 c'è stato il recepimento, nell'ordinamento italiano, **della quinta direttiva**.

Quanto agli scambi di informazioni con l'Autorità giudiziaria e con gli Organi investigativi vi è stato un forte incremento rispetto agli anni precedenti con numerose occasioni di **confronto con altre istituzioni** coinvolte nella lotta al riciclaggio quali Autorità di vigilanza, Ministero dello Sviluppo economico, Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Nel settembre del 2019 è stato siglato un nuovo Protocollo con l'ANAC.

In particolare, si sono avuti buoni risultati con la realizzazione di procedure automatizzate per gli **scambi con la DNA** introdotti dalla riforma normativa del 2017.

Inoltre sono stati sviluppati degli indicatori basati sullo studio dei bilanci delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari, per selezionare quelle potenzialmente infiltrate dalla criminalità.

Tra l'altro si sono sviluppati volumi e forme di **scambio con le FIU estere**. Su casi di particolare rilievo riguardanti più stati, la UIF ha promosso analisi congiunte con altre FIU.

Ovviamente la tutela della legalità è essenziale per far ripartire in modo giusto l'Italia e garantire stabilità. Per questo ad aprile 2020 la UIF ha emanato una Comunicazione volta a sensibilizzare i segnalanti sui profili di rischio connessi alla pandemia Covid-19 per agevolare il riconoscimento di nuove tipologie di comportamenti sospetti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

UIF, rapporto annuale 02/07/2020, n. 12

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Rinegoziazione del canone di locazione: la comunicazione può avvenire via web con il Modello RLI

La rinegoziazione del contratto di locazione, sia in caso di diminuzione che di aumento del canone, può essere comunicata all'Agenzia delle entrate direttamente via web con il Modello RLI senza bisogno di recarsi allo sportello. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate in un comunicato stampa con cui ha dichiarato che la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione è esente dall'imposta di registro e di bollo; per i casi di aumento del canone, invece, registro e bollo vengono calcolati in autoliquidazione dai software insieme ad eventuali interessi e sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 3 luglio 2020 riguardante la rinegoziazione del **canone di locazione**.

La rinegoziazione del contratto, sia in caso di **diminuzione** che di aumento del canone, può essere comunicata all'Agenzia delle entrate direttamente via web con il Modello RLI senza bisogno di recarsi allo sportello.

Nello specifico il modello per la “**Richiesta di registrazione** e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI) e gli applicativi software ad esso collegati sono stati implementati per venire incontro alle esigenze degli utenti nel corso del periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID-19.

In particolare, proprio in ragione della crescente **richiesta di comunicazioni** delle rinegoziazioni dei canoni di locazione, per la maggior parte in diminuzione, è stata prevista la possibilità di effettuare l'adempimento tramite il modello RLI da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia.

Inoltre la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione è esente dall'imposta di registro e di bollo; per i casi di aumento del canone, invece, registro e bollo vengono calcolati in autoliquidazione

dai software insieme ad eventuali interessi e sanzioni. Occorre evidenziare che le somme eventualmente dovute possono essere versate con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante, contestualmente alla presentazione del modello.

Quanto all'accordo di **rinegoziazione del canone** in aumento, nel caso in cui dia luogo a un'ulteriore liquidazione dell'imposta per il contratto di locazione già registrato, va comunicato all'Agenzia entro 20 giorni. Infine, per **agevolare i contribuenti** e gli operatori nel cambiamento delle procedure, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 agosto, durante il quale gli utenti possono scegliere se comunicare la rinegoziazione del canone con il modello RLI ovvero tramite il modello 69. Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 03/07/2020

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Detrazione per l'acquisto di case antisismiche: l'integrazione del titolo abilitativo con asseverazione

In tema di detrazione per l'acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 3, l'asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38 del 3 luglio 2020. La detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 38 del 3 luglio 2020 riguardante la detrazione per l'acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Il DL n. 63 del 2013 al comma 1-septies dell'articolo 16, inserito dal DL n. 50 del 2017, modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 34 del 2019, prevede che qualora



gli interventi di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1,2 e 3** mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le **detrazioni** dall'imposta spettano **all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio tecnico centrale ha chiarito che questa norma, tenuto conto della circostanza che l'estensione alle **zone 2 e 3** è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal **sismabonus**, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili, con documentato miglioramento sismico di una o più classi, siano estesi agli **acquirenti** delle predette unità immobiliari. Per tale ragione deve ritenersi che l'ottenimento dei **benefici fiscali** di cui all'art. 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui **procedure autorizzatorie** sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata **asseverazione** deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 03/07/2020, n. 38

#### Fisco

La circolare n. 18/E

## Bonus vacanze: chi come e quando

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Il credito d'imposta vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Per cui l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 18 del 3 luglio 2020, con cui ha evidenziato tra l'altro chi sono i beneficiari e come accedere al beneficio.

Con la circolare n. 18 del 3 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per la fruizione del Credito d'imposta Vacanze.

In particolare, il nuovo documento dell'Amministrazione finanziaria analizza il contenuto dell'art. 176 del Decreto Rilancio, con cui è stato previsto un **credito** in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed&breakfast.

Come è noto, il credito è utilizzabile nella misura dell'80 per cento sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

#### **Leggi anche Bonus vacanze: quando non spetta**

#### Chi sono i soggetti ammessi

Possono beneficiare del **credito d'imposta vacanze** i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

L'ISEE è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

Di conseguenza, circolare ha chiarito che per «**nucleo familiare**» deve intendersi quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere invece con la nozione di «**familiare a carico**». Nello specifico, il «**nucleo familiare**» è formato dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.

## Le strutture presso le quali utilizzare il Bonus vacanze

Ai fini dell'individuazione delle **strutture** presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività quali imprese turistico ricettive, agriturismi e bed and breakfast.

Si tratta delle attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai **codici ATECO**, e la circolare a titolo esemplificativo indica: alberghi, resort, motel, aparthotel, pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze; villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna.

Tra l'altro sono inclusi tra i soggetti anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristiche cd. stagionale, invece non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al bonus vacanze coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristiche **non esercitata abitualmente**.

In ogni caso, il fornitore del **servizio turistico**, deve dichiarare di essere **un'impresa turistico ricettiva**, un agriturismo o un bed & breakfast nella **procedura web**, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità **dell'agevolazione** e per la conferma dell'applicazione dello sconto al cliente.

La circolare chiarisce che il Credito d'imposta Vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Per cui l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a **soggiorni** in relazione ai quali, **almeno un giorno**, ricada nel suddetto periodo di riferimento.

## Come accedere al beneficio

L'agevolazione consiste in un «**credito**» che è fruibile sotto forma di **sconto**, in misura pari all'80 per cento dell'importo massimo spettante, per il pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20 per cento, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020.

Le **condizioni** per fruire del beneficio:

- l'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in **unica soluzione** in relazione ai servizi resi da un **singolo fornitore** del servizio, salvo quanto precisato in seguito;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da **fattura elettronica** o documento commerciale e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- il **pagamento** del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di

soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento poiché, sebbene la norma faccia riferimento alla **fattura elettronica** o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e bed & breakfast. Pertanto, per i soggetti non tenuti ad emettere **fattura elettronica**, si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale.

Tra l'altro lo sconto non può essere utilizzato sulle **prestazioni rese da più fornitori**, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i **servizi balneari** indicati nella stessa fattura dall'unico fornitore.

Tenuto conto che l'agevolazione fiscale si applica ai **nuclei familiari**, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest'ultimo solo se risulta appartenere al medesimo **nucleo familiare ISEE**.

Inoltre, in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione per il Credito d'imposta Vacanze potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal **genitore** che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata.

Quanto alla richiesta di accesso all'agevolazione, questa può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso **dell'identità SPID** o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all'applicazione per smartphone denominata **IO**, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l'esito del riscontro.

**Leggi anche** Tax credit vacanze: come richiederlo e come utilizzarlo

Se l'esito del riscontro è positivo, viene comunicato al richiedente anche l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. L'applicazione genera, inoltre, un codice univoco e un **QR-code** che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

E' importante sottolineare che il codice univoco può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

Però in questa ipotesi l'intermediario deve comunicare al fornitore del servizio turistico il **codice univoco** (o il relativo QR-code), unitamente al codice fiscale

dell'intestatario della fattura e all'importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell'inserimento dei dati nella procedura web disponibile **nell'area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Diversamente, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, **l'intermediario** ad operare, in suo nome e per suo conto.

In ogni caso, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico. Occorre evidenziare che una volta effettuata la procedura e ricevuta la conferma **dell'esito positivo** dell'operazione a sistema l'operazione non può essere annullata. Allo stesso modo l'importo dell'agevolazione non può essere, in nessun caso, oggetto di rimborso nell'ipotesi di mancata fruizione del servizio.

#### La misura del credito

Il **Credito d'imposta Vacanze** è attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:

- 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
- 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

#### Rimborso dello sconto al fornitore

Lo **sconto applicato** dal fornitore è **rimborsato** a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in **compensazione**;
- può essere **ceduto**: a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi; ad istituti di credito e altri intermediari finanziari; con facoltà di successiva cessione del credito.

*A cura della Redazione*

DCopyright © - Riproduzione riservata

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 03/07/2020, n. 18

## Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Riccardo Del Punta

## Come dovrà essere il diritto del lavoro del post-emergenza da Covid-19?

di Riccardo Del Punta - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Firenze

Il passaggio alla "fase 3" del post Covid-19 dovrebbe segnare un cambio di passo anche per la normativa sul lavoro. In questa fase, se una serie di strumenti assistenziali di ultima istanza (quelli più anti-povertà) saranno auspicabilmente mantenuti, le imprese dovranno tornare a mettersi in gioco. Ci sarà bisogno, in prospettiva, di un nuovo diritto del lavoro in grado di accompagnare il rilancio produttivo del Paese senza abdicare alla missione di proteggere i lavoratori. In definitiva, un diritto del lavoro non più concepito soltanto come strumento di contrasto al potere degli imprenditori, ma costruttivo e sostenibile. Sono tante le linee di intervento che potrebbero rientrare in questa visione...

I **drammatici mesi** che abbiamo vissuto e dai quali stiamo provando faticosamente a uscire hanno visto comprensibilmente all'opera una logica di tipo emergenziale. Nel campo del lavoro, ciò si è concretizzato soprattutto nello sforzo titanico di evitare che le **chiure delle attività** e la caduta verticale della produzione impattassero sui livelli occupazionali.

Gli interventi principali si sono concretizzati, come è noto, nella combinazione tra un massiccio rifinanziamento della **cassa integrazione ordinaria** e dei fondi equipollenti (con l'ulteriore chiamata in servizio della CIG in deroga a fare da "tappabuchi"), e il **blocco dei licenziamenti** per motivi economici (individuali e collettivi).

In realtà, come è stato rilevato da più parti, la sincronia temporale tra le due misure, in origine perfetta, è venuta parzialmente meno a seguito del D.L. Rilancio (n. 34/2020), in quanto il divieto di licenziamento si protrarrà fino al 17 agosto 2020, quando molti datori di lavoro potrebbero aver già esaurito da uno-due mesi la prima e la seconda quota di CIG (9 + 5 settimane). Il che era stato segnalato come **foriero di problemi** che per talune imprese, già al limite della sopravvivenza, potevano rivelarsi drammatici, oltre a suscitare inevitabili interrogativi di costituzionalità. Il recentissimo d.l. n. 52/2020, consentendo l'anticipo della terza quota di 4 settimane di CIG, in precedenza fruibile soltanto a settembre-ottobre, ha attenuato il problema, ma probabilmente non del tutto. In ogni caso la situazione è *in fieri*, e ci sono voci di ulteriori proroghe del divieto di licenziamento.

A parte questo aspetto, nessuno può mettere in dubbio che tali misure, in linea con la tradizione protettiva del nostro ordinamento (e basta volgere lo sguardo agli USA per cogliere la differenza con altri approcci), fossero tanto doverose quanto necessarie (anche, tra l'altro, per ragioni di sostegno della domanda interna, la cui persistente depressione è la vera incognita

economica dei prossimi mesi). Ed era pure giusto che i **dispositivi di sostegno al reddito** fossero estesi, anche se con tecniche diverse (quella del bonus, in particolare), anche a favore di varie figure di **lavoratori autonomi**, oltre che di lavoratori subordinati caratterizzati da una particolare intermittenza di impegno o di solito lasciati fuori da questo genere di misure (come i lavoratori domestici).

Colpisce, semmai - ma non stupisce -, che **equivalenti attenzioni non siano state riservate alle imprese**, come se il destino dei lavoratori non dipendesse, in ultima analisi, dalla difesa della base produttiva del paese.

Ciò premesso sulla giustificazione sociale di questi provvedimenti, è chiaro che il diritto del lavoro, da solo, non potrà essere la muraglia che ferma lo tsunami. E' vero che qualcuno aveva provato a dire, sfidando il buon senso, che nessuno avrebbe perduto il posto di lavoro a causa della pandemia. Ma basta il dato uscito nei giorni scorsi, in merito alla **perdita di posti di lavoro** causata dal mancato rinnovo di contratti a termine (inerenti, in particolare, ad attività stagionali messe in crisi dalla pandemia), a ricordarci che quell'auspicio non potrà, purtroppo, realizzarsi, anche se occorrerà continuare a fare di tutto per attutirne le conseguenze sociali.

Sembra vicino, dunque, il momento in cui si dovrà passare a una **"fase 3"** anche della normativa sul lavoro: cioè una fase nella quale, se una serie di strumenti assistenziali di ultima istanza (quelli più anti-povertà) saranno auspicabilmente mantenuti, **le imprese dovranno tornare a rimettersi in gioco** nei mercati di riferimento, e questo richiederà di riconoscere nuovamente ad esse la possibilità di ristrutturarsi e di conseguenza di aggiustare gli organici. Per fare un solo esempio, sarà difficile che tutto l'importante indotto del **settore automotive** possa resistere a volumi inalterati in un mercato che era già in difficoltà per

la problematica transizione all'elettrico, ed al quale la pandemia ha inferto un ulteriore colpo.

Si potranno immaginare, beninteso, ulteriori **riforme degli ammortizzatori sociali** in senso ancor più universalistico di quanto già la legge n. 92/2012, prima, e il D.Lgs. n. 148/2015, poi, abbiano previsto (la critica che molti hanno fatto alla frammentazione delle forme di intervento è suonata, al riguardo, un poco ingenerosa in chiave storica; fondata, invece, quella alla regionalizzazione della CIG in deroga, cui il d.lgs. n. 34/2020 ha messo una tardiva pezza), ma di certo non si potrà pensare di risolvere i problemi della ripresa produttiva del paese a colpi di CIG. Ne discenderebbe il rischio di una **deriva assistenziale** che per un paese con già cronici problemi di crescita, e con un debito pubblico in procinto di schizzare verso un esiziale 155% del PIL, equivarrebbe a una condanna.

Occorre collocarsi mentalmente sin d'ora, dunque, nella prospettiva del "dopo", per domandarsi quale diritto del lavoro potrebbe accompagnare nel modo migliore il difficile periodo che ci attende. Da quanto ho già detto traspare, a tale riguardo, una posizione diversa da quelli di coloro che, in questo periodo, si stanno domandando se il diritto del lavoro emergenziale potrebbe costituire un modello anche per la fase successiva, e suggeriscono, più o meno tra le righe, che la pandemia potrebbe rappresentare un'occasione per regolare definitivamente i conti col liberismo e quindi con le riforme dei primi due decenni del secolo. La mia posizione è diversa, appunto, sia perché ritengo che, per quanto concerne il **mercato del lavoro italiano**, certi eccessi del liberismo, o non si sono mai manifestati sino in fondo, anche per l'esistenza di notevoli fattori di contrasto o quantomeno di resilienza dell'ordinamento (ad es. la magistratura del lavoro), o sono già stati riportati all'ordine da interventi successivi, come la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018, che ha stravolto l'impianto del D.Lgs. n. 23/2015; sia, soprattutto, perché sono dell'avviso che la pandemia non sia stata che l'ultimo, e sia pur drammatico capitolo, di **processi di trasformazione strutturale in atto** quantomeno dall'inizio del secolo, e che avrebbero comportato in ogni caso la necessità di un ripensamento del diritto del lavoro (come di molto altro) sin dalle fondamenta. La **rivoluzione digitale**, che promette di cambiare in profondità la natura stessa di molte attività lavorative, oltre che dei modi di organizzazione e produzione, non è che l'ultimo di tali *shock*. Il che non significa, naturalmente, non farsi attraversare in profondità dall'esperienza della pandemia e da quello che, anche nel campo del lavoro, e più ampiamente del *welfare*, essa ci ha ricordato, ove ce ne

fossimo malamente dimenticati: il bene inestimabile della sanità pubblica, il dovere di cura degli anziani (la cui strage silenziosa è stato l'elemento di maggiore drammaticità del quadro), l'importanza di modelli condivisi di tutela della salute e sicurezza in azienda (il Protocollo del 23 aprile 2020 è stato un grande momento di relazioni sindacali e di partecipazione, anche perché ha innescato ulteriori passaggi negoziali nelle singole aziende), il valore dei lavori materiali dimenticati a causa dell'euforia tecnologica (primo fra tutti, il lavoro del personale sanitario), e infine, *last but not least*, la **dimensione morale**, di dono alla società (quando non di atto eroico), **del lavoro**.

Ma, al di là di questo, il diritto del lavoro di cui ci sarà bisogno sarà un diritto che, sia pure senza abdicare alla sua missione di **proteggere i lavoratori**, e in particolare quelli più poveri e vulnerabili, nei loro *standard* fondamentali, nonché di favorire i processi redistributivi a fini di riduzione delle disegualianze, dovrà anche saper accompagnare il **rilancio produttivo del paese**, spingendo affinché esso si fondi, non soltanto sul rispetto assoluto delle persone, ma sulla valorizzazione del capitale che esse incarnano, e quindi sul rafforzamento delle loro capacità.

Sono tante le linee di intervento che potrebbero rientrare in questa visione di un diritto del lavoro non più concepito soltanto come strumento di contrasto al potere degli imprenditori, ma **costruttivo e sostenibile**. Si tratta di linee che si muovono a cavallo tra mercato del lavoro, rapporto di lavoro e *welfare*, da concepirsi ormai come dimensioni strettamente interconnesse: tra le altre, rafforzamento, ormai indifferibile, delle **politiche attive del lavoro** (anche se lo spettacolo dei recenti rapporti Stato-Regioni non lascia ben sperare al proposito); riconoscimento di una gamma di diritti fondamentali a valere per tutti i lavoratori, anche autonomi, per poi lasciare spazio a una differenziazione legata alla diversità delle varie forme contrattuali; messa a punto dell'area delle **collaborazioni**, eventualmente sulla base del meccanismo regolativo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (che dà spazio anche a deroghe contrattuali); vera implementazione (soprattutto a livello di contratti collettivi, tramite una revisione dei sistemi di inquadramento) della **disciplina delle mansioni** di cui all'art. 2103 c.c. come riformato nel 2015); riconoscimento di diritti di nuova generazione, a cominciare dal **diritto alla formazione** (e prima ancora all'alfabetizzazione) **digitale**; previsione di un **salario minimo legale**, ma secondo soluzioni tecniche che non agiscano da fattori di spiazzamento della contrattazione collettiva; fissazione di una cornice regolativa sia pure *soft* della rappresentanza sindacale e della



contrattazione; conferma e rafforzamento degli **incentivi alle forme variabili di retribuzione** e al *welfare* aziendale; promozione dei meccanismi partecipativi, anzitutto a livello di contrattazione aziendale; ragionevole sistemazione della **disciplina sanzionatoria dei licenziamenti** individuali, sulla base di una pragmatica ripartizione di confini fra tutela reintegratoria e tutela economica; eventuale ridisegno del sistema degli ammortizzatori sociali nel senso più universalistico che si diceva; ed altre ancora (inclusi possibili interventi di vera **semplificazione normativa**).

Il tutto, infine, potrebbe essere tenuto insieme da

un'idea generale di relazioni di lavoro, a livello sia individuale che collettivo, che, sia pure senza negare l'ovvia presenza di interessi per alcuni aspetti contrapposti, non rinunci però a enfatizzare la sussistenza di rilevanti interessi comuni. Questo non significa alzare la guardia sugli abusi e sugli sfruttamenti. Significa, però, coltivare una visione del contratto di lavoro che, senza nulla togliere ma anzi rilanciando sul terreno dei nuovi diritti, sappia essere complementare a una concezione moderna dell'attività di impresa, e dunque a una prospettiva di rilancio economico-sociale del Paese.

## Lavoro e Previdenza

Requisiti e condizioni

## APE sociale: ultimo appuntamento il 15 luglio per presentare le domande

di Francesca Bicicchi - Consulente del Lavoro Studio Nevio Bianchi &amp; Partners

Il 15 luglio si chiude la seconda finestra annuale per la presentazione delle domande che danno diritto all'APE sociale, prestito-ponte fino a 3 anni e 7 mesi prima della pensione, il cui periodo di sperimentazione terminerà, per il momento, il 31 dicembre 2020. Il prestito è riconosciuto ai lavoratori in difficoltà e erogato dall'INPS. E' inoltre in vigore la scadenza del 30 novembre 2020, ma le domande verranno prese in considerazione solo nel caso in cui fossero ancora disponibili risorse finanziarie ad hoc. Modificati i termini anche per i lavoratori precoci ma, a differenza dell'APE sociale, l'anticipo per i precoci è una misura strutturale che non prevede un termine per l'applicazione. Qual è la mappa dei requisiti e delle condizioni per le diverse categorie di lavoratori?

**Il 15 luglio scade il termine** per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all'indennità **APE Sociale**.

Le domande presentate oltre il 15 luglio ed **entro il 30 novembre** saranno prese in considerazione solo in caso di risorse finanziarie residue. Modificati i termini anche per i lavoratori precoci.

### L'APE sociale

La legge 232 del 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto APE sociale, una **indennità sperimentale** a carico dello Stato erogata da INPS che **non rappresenta una pensione**, ma un **anticipo pensionistico** di accompagnamento dei lavoratori rientranti in determinate categorie, per un periodo massimo di tre anni e sette mesi fino, al raggiungimento di requisiti per il vero e proprio pensionamento.

La **fase di sperimentazione** di questa misura previdenziale, inizialmente, si sarebbe dovuta concludere il 31 dicembre 2018, ma, grazie a proroghe che si sono succedute negli anni, l'ultima delle quali è avvenuta con la scorsa Legge di Bilancio, il periodo di sperimentazione, attualmente, si concluderà il **31 dicembre prossimo**.

### Requisiti

L'Ape sociale può essere richiesta da coloro che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e possano vantare **almeno trenta o trentasei anni di anzianità contributiva**, a seconda della categoria di appartenenza, e non siano già titolari di pensione in Italia o all'estero. La particolarità di questa prestazione previdenziale sta nell'essere pensata per venire incontro a **categorie "svantaggiate"** di lavoratori, pertanto i soggetti richiedenti dovranno dimostrare di trovarsi in **almeno una** delle seguenti condizioni:

a) disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o giustificato motivo

oggettivo, o per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto e abbiano terminato, da almeno tre mesi, la percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi. A partire dal 2018, possono accedere all'Ape sociale anche i lavoratori rioccupati con contratto di lavoro subordinato, voucher o contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia massimo sei mesi complessivi. L'anzianità contributiva richiesta è pari ad almeno trent'anni;

b) lavoratori che, da almeno sei mesi continuativi, assistono il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (Legge n. 104 del 1992) o un parente o affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge di quest'ultimo abbiano compiuto settant'anni, siano affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti. L'anzianità contributiva richiesta è pari ad almeno trent'anni;

c) lavoratori con invalidità accertata pari ad almeno il 74 per cento. Nel caso in cui, alla data di decorrenza effettiva dell'Ape Sociale dovesse esser diminuita la percentuale di invalidità, la misura non verrà riconosciuta, a differenza del caso in cui la condizione dovesse venir meno successivamente alla decorrenza effettiva. L'anzianità contributiva richiesta è pari ad almeno trent'anni;

d) lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sette anni negli ultimi dieci o sei negli ultimi sette, un lavoro gravoso (allegato A del D.P.C.M. n. 88/2017). L'anzianità contributiva richiesta è pari ad almeno trentasei anni.

Una **riduzione dell'anzianità contributiva** è riconosciuta alle donne con figli, il cd. Ape rosa, pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni complessivi.

### Decorrenza e importo

L'erogazione da parte di **INPS** dell'indennità in esame ha inizio il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di indennità e viene **corrisposta per dodici mensilità** all'anno fino, come detto, al raggiungimento dell'età pensionabile.

L'**importo erogato**, non reversibile ai superstiti, è pari all'importo della rata mensile di pensione determinata al momento dell'accesso al beneficio, qualora questo sia inferiore ai 1.500 euro, o pari a 1.500 nel caso la rata di pensione sia uguale o maggiore della stessa cifra.

Tale quota di anticipo pensionistico **non viene né rivalutato né integrato al minimo**.

L'APE sociale, per il quale è obbligatoria la cessazione dell'attività lavorativa, è **compatibile** con la percezione dei **redditi da lavoro dipendente o parasubordinato** e dei redditi derivanti da attività di **lavoro autonomo** nel limite, rispettivamente di **8.000 e 4.800 euro annui**.

#### La domanda

INPS, con la circolare n. 35 del 12 marzo 2020, ha illustrato i **termini di scadenza** per il **2020**. La prima data utile di **presentazione della domanda** di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, in origine 31 marzo 2020, è stata prorogata al **1° giugno 2020**, come chiarito dalla circolare n. 50 del 2020, a seguito dell'emergenza legata al Covid-19.

Non ha subito modifiche, invece, la data del **15 luglio 2020**, ormai prossima.

L'Istituto, **entro il 15 ottobre 2020**, darà riscontro comunicando l'esito delle **verifiche** condotte sulla richiesta e sui **requisiti**.

È bene sottolineare che è in vigore anche un'**ultima scadenza**, quella del **30 novembre 2020**, ma le domande pervenute tra il 16 luglio e fine novembre verranno prese in considerazione unicamente nel caso in cui fossero ancora **disponibili risorse finanziarie** ad hoc.

In questo caso si avrà riscontro entro il 31 dicembre. Successivamente al riconoscimento dei requisiti si potrà procedere con la presentazione della domanda di accesso alla prestazione tramite i **canali telematici** messi a disposizione dall'Istituto.

#### Pensionamento per lavoratori precoci

Una categoria di lavoratori che può accedere ad un trattamento di pensione anticipata ad hoc, per il quale sono richiesti requisiti soggettivi molto simili a quelli previsti per l'APE sociale, è quella dei cd. lavoratori precoci.

Questi, a fronte della maturazione di **almeno 41 anni di contributi**, **senza** la richiesta di una particolare **età anagrafica**, devono poter vantare almeno 52 settimane di contribuzione prima del raggiungimento dei 19 anni di età.

Anche in questo caso è richiesta, come anticipato, l'appartenenza a **categorie ben specifiche**, speculari rispetto a quelle dell'APE sociale, ma a differenza di quest'ultimo la pensione anticipata per i precoci è una **misura strutturale** del nostro ordinamento che **non prevede una data di fine** della propria applicazione.

#### Domanda di pensione e finestra d'uscita

La domanda di riconoscimento dei requisiti, il cui termine iniziale era previsto per il 1° giugno 2020, a seguito della fase emergenziale, è stata prorogata al 30 novembre 2020.

Come nel caso dell'APE sociale, al **riscontro favorevole** da parte di INPS rispetto alla possibilità di accedere alla misura previdenziale, dovrà seguire poi la **domanda vera e propria** di pensione.

Va sottolineato che, non trattandosi di un anticipo pensionistico, il soggetto interessato accederà effettivamente a pensione, ma dovrà **attendere** che si chiuda la **finestra trimestrale** introdotta dal D.L. n. 4 del 2019 che si apre al momento del raggiungimento dei **41 anni di contributi**.

## Finanziamenti

Nel decreto Rilancio

## Società benefit: in arrivo un credito d'imposta per facilitarne la costituzione

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

La spinta alla nascita di nuove società benefit arriva dall'iter di conversione in legge del decreto Rilancio. Un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera introduce un nuovo credito d'imposta del 50% per abbattere le spese di costituzione o trasformazione in società benefit. L'incentivo sarà accessibile sulle operazioni da effettuare entro la fine del 2020 e potrà contare su uno stanziamento complessivo di 7 milioni di euro. Il bonus sarà riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento "de minimis" e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione per l'anno 2021.

Un **credito d'imposta del 50%** spingerà le imprese a trasformarsi in **società benefit**. E' quanto previsto da un emendamento al disegno di legge per la conversione del **decreto Rilancio** approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Il credito d'imposta si propone anche di abbattere i costi in caso di costituzione delle società benefit e lo fa con uno stanziamento di 7 milioni di euro che sarà distribuito fino ad esaurimento dello stesso.

**Leggi anche** [Decreto Rilancio: novità per bonus sanificazione, DURC e cessione superbonus 110%](#)

### Come funziona il credito d'imposta

Il nuovo credito d'imposta si propone di rafforzare il sistema delle società benefit nell'intero territorio nazionale. In particolare, l'incentivo sarà riconosciuto sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei **costi di costituzione o trasformazione in società benefit**, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020 al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta sarà riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta sarà riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al **regolamento "de minimis"** e sarà utilizzabile esclusivamente in **compensazione** per l'anno 2021.

La norma rimanda a un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con cui saranno definiti le modalità e i criteri di attuazione del nuovo credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto.

### Chi sono le società benefit

La società benefit nasce nel 2016, istituita grazie ad un'apposita serie di commi della **legge di Stabilità 2016**. In base alla normativa la società benefit è definita come quella società che, nell'esercizio di un'attività

economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo **responsabile, sostenibile e trasparente** nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

**Leggi anche** [Legge di Stabilità 2016, società benefit: la valutazione dell'impatto generato](#)

Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'**oggetto sociale** della società benefit e devono essere perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

Le finalità possono essere perseguite dalla generalità delle società previste dal codice civile. Il beneficio comunque è inteso come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie tra persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Gli altri portatori di interesse sono il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società benefit quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

### Come creare una società benefit

La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le **finalità specifiche di beneficio comune** che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole Società benefit

o l'abbreviazione SB e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

### Obblighi in campo alla società benefit

La società benefit è amministrata in modo da **bilanciare l'interesse dei soci**, il perseguimento delle **finalità di beneficio comune** e gli interessi delle categorie previste dalla normativa, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit è tenuta a individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità. L'inosservanza degli obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto e porta all'applicazione di quanto disposto dal codice civile, in relazione a ciascun tipo di società, in tema di responsabilità degli amministratori. La società benefit è tenuta a redigere annualmente una **relazione** concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la **descrizione** degli **obiettivi specifici**, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la **valutazione dell'impatto** generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche specifiche e in relazione a determinate aree di valutazione;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei **nuovi obiettivi** che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale deve poi essere pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi. La società benefit che non persegue effettivamente le finalità di beneficio comune viene assoggettata alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo. I relativi compiti e attività sono svolti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

### Standard di valutazione esterno

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

1. **esauriente e articolato** nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla

società benefit o collegato con la stessa;

3. **credibile** perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

4. **trasparente** perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

### Aree di valutazione

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. **governo d'impresa**, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2. **lavoratori**, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. **altri portatori d'interesse**, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. **ambiente**, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.



## Finanziamenti

Gli emendamenti approvati

## Superbonus al 110%: via libera agli interventi su seconde case ed edifici plurifamiliari

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Si potrà fruire dell'ecobonus al 110% anche su due unità immobiliari (al netto degli interventi sulle parti comuni degli edifici) di proprietà di persone fisiche. Quindi, anche una seconda casa composta da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario. Inoltre, via libera ai lavori effettuati da Onlus e OdV e APS ma prevista una rimodulazione dei limiti massimi di spesa. Sono alcune delle novità contenute nel nuovo art. 119 del decreto rilancio così come approvato dalla Commissione Bilancio della Camera.

La norma sul superbonus al 110% contenuta nel decreto rilancio incassa alcune **importanti modifiche** in Commissione Bilancio.

Infatti, nella giornata di ieri, 3 luglio 2020, sono stati approvati alcuni emendamenti che, da un lato, allargano notevolmente la **platea dei soggetti** interessati e dall'altro rivedono in più punti, in alcuni casi complicandola, la disciplina originaria che si ricorda, ufficialmente, è entrata in vigore il 1° luglio, ma di fatto, è ancora inapplicabile mancando ancora alcuni importanti tasselli tra cui i provvedimenti attuativi.

Tra le novità spicca l'estensione del superbonus anche alle **secondo case**: i cittadini potranno infatti effettuare lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico su due unità immobiliari (nella versione originaria, la norma, su questo aspetto, era limitata solo ai lavori effettuati sull'abitazione principale).

Ma le novità non si fermano qui: vale dunque la pena di fare una carrellata dei più importanti modifiche apportate, tenendo comunque conto che l'iter parlamentare del decreto non è ancora concluso, per cui, per avere un quadro definitivo occorrerà attendere la pubblicazione in G.U. della legge di conversione il cui termine ultimo di approvazione è fissato al 18 luglio.

### Cambiano i lavori di efficientamento e di ecobonus

Le prime modifiche da evidenziare riguardano l'ambito applicativo della nuova super detrazione.

Per quanto concerne i lavori di **efficientamento energetico** (commi 1 e 2), oltre all'estensione agli interventi di **demolizione e ricostruzione** nell'ambito della ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001), viene previsto che la detrazione del 110% si applica:

a) per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda si fa riferimento non solo all'edificio ma anche alle unità immobiliari

situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno. In questi casi, cambiano anche i limiti massimi di spesa, prima fissati a 60.000 euro, che ora vengono così differenziati:

- **50.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

- **40.000 euro** moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

- **30.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

b) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti la detrazione viene ora calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- **20.000 euro** moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;

- **15.000 euro** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

c) per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore il superbonus è applicabile non solo sugli edifici unifamiliari ma anche sulle unità immobiliari situate all'interno di **edifici plurifamiliari** funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno; inoltre la detrazione spetta anche per gli impianti a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Gli interventi di cui ai punti b) e c) di cui sopra vengono estesi anche agli immobili situati nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione comunitaria con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Resta confermata la condizione secondo cui gli interventi devono assicurare, il **miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio, ovvero se non possibile il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico ante e post intervento.

Per quanto riguarda gli interventi per il **sismabonus** (comma 3), il bonus viene esteso anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Da segnalare anche che si escludono espressamente dal superbonus le **unità immobiliari di lusso** e cioè quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

#### Agevolazione estesa anche a Onlus, OdV e APS

Tra i soggetti che beneficiano del superbonus, accanto a quelli già indicati dalla norma (condomini, persone fisiche, al di fuori di imprese e professioni, IACP e cooperative a proprietà indivisa), vengono inserite anche le **Onlus**, le **Organizzazione di Volontariato**, le **Associazioni di Promozione Sociale**.

Inoltre, tra gli immobili soggetti agli incentivi per la riqualificazione energetica e sismica vengono inseriti anche quelli gestiti dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte la registro Coni, con particolari riguardo agli spazi adibiti a spogliatoi.

#### Superbonus sulle seconde case

Infine, ma non per questo meno importante, va segnalata l'estensione del superbonus anche alle seconde case.

Si tratta di una delle più importanti modifiche, richiesta a gran voce già all'indomani dell'emanazione della norma originaria.

Infatti, originariamente, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico, il superbonus era stato negato per le spese relative a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Ora, in base all'emendamento approvato, le persone fisiche (non nell'esercizio di imprese o arti e professioni) possono beneficiare delle detrazioni sull'efficientamento energetico per gli interventi realizzati **sul numero massimo di due unità immobiliari**, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni effettuate sulle parti comuni dell'edificio.

Si apre, dunque, di una grande opportunità per rendere ancora più efficace l'intervento in termini di crescita e sostenibilità, rendendolo ancora più appetibile.

A questo punto, oltre ad ufficializzare le modifiche con la conversione in legge del decreto, non resta che emanare i **provvedimenti attuativi** per rendere la nuova agevolazione davvero operativa e iniziare a valutare il suo effettivo impatto, si spera estremamente positivo, sul settore dell'edilizia.

**Impresa**

Dal Mise

## Intelligenza Artificiale: la strategia italiana

Pubblicato il documento “Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale” elaborato dal gruppo di esperti selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico. La strategia è strutturata in tre parti: la prima è dedicata all’analisi del mercato globale, europeo e nazionale dell’Intelligenza Artificiale; la seconda parte descrive gli elementi fondamentali della strategia; la terza approfondisce la governance proposta per l’AI italiana e propone alcune raccomandazioni per l’implementazione, il monitoraggio e la comunicazione della strategia nazionale in tema di intelligenza artificiale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il documento definitivo con le proposte per la “**Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale**” elaborato dal gruppo di esperti selezionati dal MiSE che hanno recepito le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica.

Il ministro **Pautanelli** ha tra i suoi obiettivi principali quello dello sviluppo delle tecnologie emergenti per favorire l’innovazione e la competitività delle imprese, e che porrà l’Italia all’avanguardia nella trasformazione digitale dei processi produttivi, garantendo anche la tutela occupazionale, sociale e ambientale.

Il Sottosegretario **Mirella Liuzzi** ha dichiarato che “La pubblicazione di questo ambizioso piano strategico, tra i più completi al mondo per visione, suggerisce un uso inedito e responsabile dell’Intelligenza Artificiale indicando la via per un salto verso nuovi livelli di efficienza e sostenibilità per le imprese. L’obiettivo è quello di raccogliere i benefici che l’AI può apportare al Paese, con un approccio che integri tecnologia e sviluppo sostenibile e metta sempre al centro l’individuo e il suo contesto”.

Il Sottosegretario **Gian Paolo Manzella** ha dichiarato che “L’intelligenza artificiale è una delle grandi sfide per il nostro sistema produttivo. Passa anche da qui la competitività di domani. Grazie a questo documento il Governo ha idee e proposte per mettere l’Italia sulla strada giusta in questa trasformazione. Per questo voglio ringraziare gli esperti che hanno lavorato al documento, che sta già avendo riconoscimenti importanti per la sua qualità. Una ottima base per definire nei prossimi mesi una policy all’avanguardia”.

La strategia è strutturata in tre parti:

- la prima è dedicata **all’analisi del mercato globale**, europeo e nazionale dell’Intelligenza Artificiale;
- la seconda parte descrive gli **elementi fondamentali**

della strategia;

- la terza approfondisce la **governance** proposta per l’AI italiana e propone alcune raccomandazioni per l’implementazione, il monitoraggio e la comunicazione della strategia nazionale in tema di intelligenza artificiale.

Il documento sarà alla base della definizione della strategia italiana nell’ambito del Piano Coordinato europeo.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, “Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale”

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.